

LEGGE DI BILANCIO 2023

SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI

LAVORO

- ART. 1, comma 63 [Imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti](#) – pag. 2
- ART. 1, comma 281 [Esonero contributi a carico del lavoratore](#) – pag. 2
- ART. 1, commi 294-296 e 299 [Esonero contributivo assunzione percettori reddito di cittadinanza](#) – pag. 2
- ART. 1, commi 297-299 [Esonero under 36](#) – pag. 2
- ART. 1, commi 298-299 [Esonero donne L. 92/2012](#) – pag. 3
- ART. 1, comma 329 [Proroga Cigs cessazione attività](#) – pag. 3
- ART. 1, comma 342 [Prestazioni occasionali \(c.d. presto\)](#) – pag. 3
- ART. 1, commi 357-358 [Assegno unico universale](#) – pag. 3
- ART. 1, comma 359 [Un mese all'80% di congedo parentale](#) – pag. 3
- ART. 1, commi 72 e 73 [Riduzioni delle aliquote iva](#) – pag. 4
- ART. 1, comma 76 [Detrazione iva imprese costruttrici](#) – pag. 4
- ART. 1, comma 80 [Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari](#) – pag. 4
- ART. 1, commi da 100 a 105 [Assegnazione, cessione e trasformazione agevolata](#) – pag. 5
- ART. 1, commi da 106 [Estromissione agevolata dei beni dalle imprese individuali](#) – pag. 5
- ART. 1, commi da 107 a 109 [Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni](#) – pag. 5
- ART. 1, commi da 153 a 159 [Definizione agevolata degli avvisi bonari e delle rateazioni in corso](#) – pag. 5
- ART. 1, commi da 174 a 178 [Ravvedimento con sanzioni "ridotte"](#) – pag. 5
- ART. 1, commi da 179 a 185 [Adesione agevolata degli atti del procedimento di accertamento](#) – pag. 6
- ART. 1, commi da 186 a 205 [Definizione agevolata delle controversie tributarie](#) – pag. 6
- ART. 1, commi da 206 a 212 [Conciliazione agevolata delle controversie tributarie](#) – pag. 6
- ART. 1, commi da 219 a 221 [Regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate nell'ambito degli istituti deflattivi](#) – pag. 6
- ART. 1, commi da 222 a 230 [Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione](#) – pag. 6
- ART. 1, commi da 231 a 252 [Rottamazione-quarter](#) – pag. 7

FISCO E IMPRESE

- ART. 1, commi da 2 a 9 [Estensione del credito d'imposta energia e gas](#) – pag. 4
- ART. 1, commi da 45 a 51 [Estensione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'agricoltura e la pesca](#) – pag. 4
- ART. 1, commi 52, 53 e 54 [Novità regime forfettario](#) – pag. 4
- ART. 1, commi 55 e 57 [Flat tax incrementale](#) – pag. 4
- ART. 1, commi da 65 a 69 [Aliquote di ammortamento degli immobili delle attività di commercio al dettaglio](#) – pag. 4

- ART. 1, comma 276 [Contabilita' semplificata](#) – pag. 7
- ART. 1, comma 277 [Bonus mobili](#) – pag. 7
- ART. 1, comma 365 [Bonus barriere architettoniche](#) – pag. 7
- ART. 1, comma 384 [Limite alla circolazione del contante](#) – pag. 7
- ART. 1, comma 423 [Credito d'imposta beni strumentali 4.0: termine per l'effettuazione dell'investimento](#) – pag. 8
- ART. 1, commi da 685 a 690 [Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati](#) – pag. 8
- ART. 1, comma 894 [Novita' in materia di superbonus](#) – pag. 8

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43, la L. 197 del 29 dicembre 2022, Legge di Bilancio per il 2023, in vigore dal 1° gennaio 2023, fatti salvi specifici commi in vigore dal 29 dicembre 2022.

Scopriamo quindi quali sono le principali novità introdotte in ambito fiscale e lavorativo.

LAVORO

➤ ART. 1, COMMA 63_IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICABILE AI PREMI DI PRODUTTIVITA' DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Per il solo 2023, viene ridotta dal 10% al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato. Rimangono, invece, fermi gli ulteriori vincoli, il limite complessivo di 3.000 euro lordi e il limite reddituale da lavoro dipendente pari a 80.000 euro nell'anno precedente l'erogazione. È vincolante la stesura del contratto di II° Livello.

➤ ART. 1, COMMA 281_ESONERO CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

Viene confermato per il 2023 (periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023) l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali lvs a carico dei lavoratori, pubblici e privati con l'esclusione dei lavoratori domestici, previsto dall'articolo 1, comma 121, L. 234/2021, nella misura di 2 punti percentuali.

È previsto l'incremento di un ulteriore punto percentuale, a specifiche condizioni. Pertanto, l'esonero della contribuzione carico lavoratore è pari a:

- 2% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro;
- 3% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

➤ ART. 1, COMMI 294-296 e 299_ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA

Ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono percettori del Reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero, che non si applica ai rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

L'esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l'efficacia è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 108, § 3, Tfu (comma 299).

➤ ART. 1, COMMI 297-299_ESONERO UNDER 36

Viene esteso anche per il 2023 l'agevolazione per chi assume giovani Under 36: ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato viene riconosciuto l'esonero contributivo previsto, nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato.

L'esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l'efficacia è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 108, § 3, Tfu (comma 299).

➤ ART. 1, COMMI 298-299_ESONERO DONNE L. 92/2012

Viene esteso anche per il 2023 ma con un innalzamento della soglia massima dell'esonero: ai datori di lavoro che assumono donne lavoratrici l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi 9-11, L. 92/2012, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.

L'esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l'efficacia è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 108, § 3, T.fue.

➤ ART. 1, COMMA 329_PROROGA CIGS CESSAZIONE ATTIVITA'

È prorogato per l'anno 2023 il trattamento straordinario di sostegno del reddito per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, (articolo 44, D.L. 109/2018) per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

➤ ART. 1, COMMA 342_PRESTAZIONI OCCASIONALI (C.D. PrestO)

Viene riformata la disciplina delle c.d. PrestO: per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, il limite massimo dei compensi dal 2023 è pari a 10.000 euro (in precedenza 5.000 euro).

Rimane invece, invariato il limite di 5.000 euro per ciascun lavoratore.

Sono modificati anche i limiti dimensionali per le imprese utilizzatrici: il ricorso alle PrestO è vietato per le imprese con più di 10 lavoratori a tempo indeterminato (fino al 31 dicembre 2022, 5 lavoratori), senza più alcuna disciplina specifica per le aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo.

➤ ART. 1, COMMI 357-358_ ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Viene modificata la disciplina dell'assegno unico universale, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, nei seguenti termini:

- è confermato l'importo di 175 euro per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età per Isee fino a 15.000 euro;
- la misura dell'assegno è aumentata del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, oppure di età inferiore a 3 anni solo se l'Isee del nucleo familiare non supera il limite di 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli;
- la maggiorazione forfettaria dell'assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico passa da 100 a 150 euro mensili;
- è resa permanente la maggiorazione per ciascun figlio con disabilità di età fino a 21 anni;
- è confermato l'incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
 1. il valore dell'Isee del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro;
 2. sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l'assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori.

➤ ART. 1, COMMA 359_UN MESE ALL'80% DI CONGEDO PARENTALE

In riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità/paternità successivamente al 31 dicembre 2022, l'indennità per il congedo parentale è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80% della retribuzione.

FISCO E IMPRESE

➤ ART. 1, COMMI da 2 a 9_ESTENSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA ENERGIA E GAS

Sono prorogati i crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas al primo trimestre 2023, elevandone le percentuali. Le misure previste per il primo trimestre 2023 sono le seguenti:

- 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese energivore;
- 35% (in luogo del 30% del precedente trimestre) per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
- 45% (in luogo del 40% del trimestre precedente) per le imprese gasivore;
- 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese non gasivore.

I Crediti relativi al trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023.

➤ ART. 1, COMMI da 45 a 51_ESTENSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA

Il credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi, è esteso al primo trimestre 2023.

➤ ART. 1, COMMI 52, 53 e 54_NOVITA' REGIME FORFETTARIO

Viene innalzata a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente di beneficiare del regime forfettario (e, quindi, dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15%). A differenza del passato, però, le nuove norme prevedono l'immediata cessazione (senza aspettare l'anno successivo) degli effetti dell'agevolazione in caso di superamento del limite di 100.000 euro di compensi o ricavi.

➤ ART. 1, COMMI 55 e 57_FLAT TAX INCREMENTALE

Per il solo anno 2023 i contribuenti che non applicano il regime forfettario possono applicare un'imposta sostitutiva del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il maggiore dichiarato nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare.

➤ ART. 1, COMMI da 65 a 69_ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO DEGLI IMMOBILI DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Per le imprese che esercitano l'attività del commercio al dettaglio le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili in misura non superiore al 6%.

➤ ART. 1, COMMI 72 e 73_RIDUZIONI DELLE ALIQUOTE IVA

Vengono assoggettati all'aliquota iva del 5% i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all'aliquota iva al 10%), nonché alcuni prodotti per l'infanzia. Passa invece al 10% (in luogo del precedente 22%) l'aliquota iva per la cessione dei pellet.

➤ ART. 1, COMMA 76_DETRAZIONE IVA IMPRESE COSTRUTTRICI

Viene riproposta la detrazione Irpef pari al 50% dell'Iva versata per l'acquisto (entro il 31 dicembre 2023) di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici.

➤ ART. 1, COMMA 80_PROROGA ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI

La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

Viene estesa all'anno 2023 l'esenzione Irpef (già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

➤ ART. 1, COMMI da 100 a 105_ASSEGNAZIONE, CESSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

Vengono riproposte le norme in materia di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati, non strumentali all'esercizio dell'attività, con applicazione di un'imposta sostitutiva dell'8% (10.5% per le società di comodo) e riduzione dell'imposta di registro.

Le assegnazioni, o le cessioni, devono avvenire entro il 30 settembre 2023. Le stesse previsioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.

➤ ART. 1, COMMI da 106_ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEI BENI DALLE IMPRESE INDIVIDUALI

Vengono riproposte le norme in materia di estromissione dei beni di imprese individuali, le quali consentono di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, assegnandoli all'imprenditore dietro pagamento di un'imposta sostitutiva.

L'agevolazione si applica ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, ed estromessi nel periodo tra il 1° gennaio al 31 maggio 2023.

➤ ART. 1, COMMI da 107 a 109_ RIDENTERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI E PARTECIPAZIONI

Viene nuovamente prevista la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni dietro pagamento, entro il 15 novembre 2023, di un'imposta sostitutiva, che viene però quest'anno incrementata dal 14 al 16%. Tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione vengono incluse, per la prima volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

➤ ART. 1, COMMI da 153 a 159_DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI E DELLE RATEAZIONI IN CORSO

È riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. Avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Tali importi possono essere definiti con il pagamento:

- Delle imposte e dei contributi previdenziali;
- Degli interessi e delle somme aggiuntive;
- Delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo).

Il pagamento delle somme da versare potrà sempre essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo (anche se l'importo dell'avviso bonario risulta essere inferiore a 5.000 euro).

È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all'entrata in vigore della Legge di bilancio, che possono essere appunto definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

➤ ART. 1, COMMI da 174 a 178_RAVEDIMENTO CON SANZIONI "RIDOTTE"

In deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e quelle precedenti possono essere regolarizzate mediante la rimozione dell'irregolarità e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.

La procedura non è ammessa se le violazioni sono già state contestate. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o in otto rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero

della prima rata entro il 31 marzo 2023 e non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

➤ ART. 1, COMMI da 179 a 185_ADESIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Con riferimento ai tributi amministrati dell'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione relativi a PVC consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla Legge.

Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza entro il termine ivi previsto, con la medesima riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.

Le previsioni appena richiamate si applicano anche agli atti di recupero. È ammesso il versamento in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

➤ ART. 1, COMMI da 186 a 205_DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

Viene riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, in cui sono parte l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore.

Se vi è soccombenza dell'Agenzia Fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

➤ ART. 1, COMMI da 206 a 212_CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, entro il 30 giugno 2023 risulta possibile definire, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

All'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

➤ ART. 1, COMMI da 219 a 221_REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI PAGAMENTI DELLE RATE NELL'AMBITO DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI

Può essere regolarizzato l'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dell'Agenzia delle Entrate e, in particolare:

- delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
- degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.

La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.

➤ ART. 1, COMMI da 222 a 230_STRALCIO DEI DEBITI FINO A MILLE EURO AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE

È previsto l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico.

Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive, le disposizioni in esame si applicano limitatamente agli interessi; l'annullamento automatico non opera invece con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

Gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni in esame con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023.

➤ ART. 1, COMMI da 231 a 252_ROTTAMAZIONE-QUARTER

È prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, stabilendo l'abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.

Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l'adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione.

La nuova rottamazione quater richiede quindi il versamento delle sole somme:

- Dovute a titolo di capitale;
- Maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2%. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

➤ ART. 1, COMMA 276_CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

➤ ART. 1, COMMA 277_BONUS MOBILI

Per l'anno 2023 viene incrementato a 8.000 euro l'importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

➤ ART. 1, COMMA 365_BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

Viene prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione Irpef del 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

Viene inoltre precisato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

➤ ART. 1, COMMA 384_LIMITE ALLA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE

Viene innalzato il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.

➤ ART. 1, COMMA 423_CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0: TERMINE PER L'EFFETTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Le imprese potranno effettuare investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, "prenotati" entro il 31 dicembre 2022, entro il 30 settembre 2023 (in luogo del termine originariamente previsto del 30 giugno 2023)

➤ ART. 1, COMMI da 685 A 690_CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI RICICLATI

A tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti da raccolta differenziata degli imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità previste.

➤ ART. 1, COMMA 894_NOVITA' IN MATERIA DI SUPERBONUS

Vengono individuati una serie di interventi rientranti nella disciplina del superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90% prevista a partire dal 2023.

Più precisamente, tale riduzione non si applica:

1. Agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
2. Agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti Quater (ovvero in data 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 cod. civ., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
3. Agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data tra il 18 novembre e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA;
4. Agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

TANTE ALTRE NEWS
E APPROFONDIMENTI
SUL NOSTRO SITO

www.pierlucaeassociati.it